
	OPERE PUBBLICHE STABILI E IMPIANTI	TRAVAUX PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS
	CITTÀ DI AOSTA Piazza Chanoux 1, 11100 Aosta Tel: 0165/ 300.460- Fax: 0165/ 32.137 e-mail: m.muraro@comune.aosta.it	VILLE D'AOSTE 1, Place Chanoux, 11100 Aoste Tél: 0165/ 300.460 - Fax: 0165/ 32.137 e-mail: m.muraro@comune.aosta.it

AREA T4

Allegato A) al bando di gara

Procedura aperta per i lavori di trasformazione ed ampliamento dell'ex hotel Bellevue in micro comunità e centro diurno nel Comune di Aosta

CIG: 6248990DAB CUP: C12D05000020002

DISCIPLINARE DI GARA:

Il presente documento complementare, allegato al bando di gara come parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE

Oggetto dell'appalto	lavori di trasformazione ed ampliamento dell'ex hotel Bellevue in micro comunità e centro diurno.
Importo a base di gara	Euro 1.042.824,34
Possibilità subappalto	Si, art. 118 del D.Lgs 163/2006 e smi
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso art. 82 Dlgs 163/2006 e smi e art.25 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera c) LR 12/96 e smi. Si procederà all'esclusione delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 253 comma 20 bis e 86 comma 1 del Dlgs 163/2006 e smi
Requisiti generali	Previsti dall'art. 38 D.Lgs 163/2006 e smi
Requisito minimo di partecipazione soggetto singolo	Categoria OG1 classifica III
Obbligo ATI	No
Obbligo di presa visione	Si obbligatoria
Moduli	Scaricabili direttamente dal sito internet www.regione.vda.it oppure dal sito www.comune.aosta.it
Termine di ricezione delle offerte	Ore 12 del 27 agosto 2015
Indirizzo di ricezione	Piazza Chanoux n°1 – 11100 Aosta (AO)
Modalità di presentazione delle offerte	Posta prioritaria, raccomandata A.R., raccomandata assicurata, posta celere, corriere, consegna a mano
Cauzione provvisoria	pari ad euro 20.856,48, cauzione 2% di 1.042.824,34 ai sensi dell'art. 75 del Dlgs 163/2006 e smi
Condanne subite	Da dichiarare tutte, la mancata dichiarazione comporterà l'applicazione delle modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e smi
Giorno di apertura	Ore 9,00 del giorno 28 agosto 2015
Numero telefono	Ufficio Segreteria Tel. 0165/300460 Ufficio Tecnico 0165/300468
Coordinatore del ciclo/ Responsabile del Procedimento	Ing. Mirko Muraro
Contributo autorità	Euro 140,00 CIG 6248990DAB determina 5 marzo 2014
PassOE	Obbligatoria

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'avvio delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori in oggetto, secondo il progetto, gli importi e le condizioni di Capitolato e del presente disciplinare, ha luogo presso il Comune di Aosta – Piazza Chanoux n°1 – 11100 Aosta (AO) il giorno 28 agosto 2015 alle ore 9,00 con tutte le modalità nel prosieguo specificate.

L'importo complessivo a base di gara è di Euro 1.042.824,34 IVA esclusa.

Descrizione	Importi (in euro)
A) AMMONTARE DELL'APPALTO così determinato	1.042.824,34
B) IMPORTO LAVORI	1.017.865,51
C) IMPORTI NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	
C.1) Oneri per la sicurezza	23.903,40
C.2) oneri di discarica	1.055,43

Per il presente Appalto si individuano le seguenti categorie:

Categoria prevalente OG1 importo euro 785.283,94 così ripartito:

- Lavorazioni appartenenti alla categoria **OG1** "edifici civili", per un importo pari ad € 610.371,76 **subappaltabili al 30%**
- Lavorazioni categoria **OS4** "Impianti elettromeccanici", per un importo pari ad € 25.235,00, **inserite nella categoria prevalente in quanto inferiori al 10% non scorporabili ma subappaltabili al 100%**
- Lavorazioni categoria **OS24** "Arredo urbano", per un importo pari ad € 45.685,42 **inserite nella categoria prevalente in quanto inferiori al 10% non scorporabili ma subappaltabili al 100%**
- Lavorazioni categoria **OS30** "Impianto elettrico", per un importo pari ad € 103.991,76 **inserite nella categoria prevalente in quanto inferiori al 10% non scorporabili ma subappaltabili al 100%**

Requisito minimo, soggetto singolo, per partecipazione alla procedura: attestazione SOA nella categoria OG1 Classifica III

Categorie scorporabili

- Lavorazioni appartenenti alla categoria **OS3** "Impianto idrico -sanitario", per un importo pari ad € 117.090,00 **subappaltabili al 100% in caso di ATI requisito richiesto attestazione SOA nella categoria OS3 classifica I**
- Lavorazioni appartenenti alla categoria **OS28** "Impianto termico", per un importo pari ad € 116.547,00 **subappaltabili al 100% in caso di ATI requisito richiesto attestazione SOA nella categoria OS28 classifica I**

E' ammessa l'assorbenza con la categoria OG11

L'Autorità ha chiarito che il principio dell'assorbenza trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 Dlgs 163/2006 e smi e art.25 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera c) LR 12/96 e smi. **Si procederà all'esclusione delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 253 comma 20 bis e 86 comma 1 del Dlgs 163/2006 e smi.**

Per partecipare, alla procedura aperta di cui al bando specifico di gara, il soggetto interessato deve far pervenire **all'Assessorato alle OO.PP. del Comune di Aosta – Ufficio Segreteria – Area T4 – – Piazza Chanoux n°1– 11100 Aosta (AO)**, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 agosto 2015 la sua offerta con le modalità di seguito elencate.

SI PRECISA CHE:

- Ai fini della validità della ricezione dell'offerta, entro il termine perentorio stabilito nei documenti di gara, fa fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio ricevente e non quello dell'ufficio postale, pena l'esclusione dalla procedura.
- Il piego o pacco deve pervenire **all'Assessorato alle OO.PP. del Comune di Aosta – Ufficio Segreteria – Area T4 –** Piazza Chanoux n°1– 11100 Aosta (AO), entro il termine stabilito nei documenti di gara per mezzo del servizio Postale "Poste Italiane spa" oppure per corriere, oppure consegnato a mano (per le consegne "a mano" o "tramite corriere" nel solo orario dell'ufficio ricevente) al fine di evitare contestazioni e consegne errate le ricevute relative alla consegna a mano e col corriere sono valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il timbro del ricevente ufficio.
- Gli addetti alla ricezione delle offerte provvederanno a rilasciare ricevuta con data e ora comprovante l'avvenuta consegna dei plichi.

Ogni concorrente che vuole partecipare alla gara d'appalto in oggetto deve presentare la sua offerta in un plico/pacco chiuso e sigillato con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiuso e sigillato sul/i lembo/i di chiusura con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta sul/i lembo/i di costruzione, contenente al suo interno le buste, con riportate le seguenti diciture:

- busta "A" documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l'inserimento dei documenti amministrativi nella busta/pacco A)
- busta/pacco "B" offerta economica
- busta "C" situazioni di controllo (documentazione da produrre solo nel caso in cui ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.)

Le buste o pacchi devono essere presentati con le modalità di seguito riportate e chiaramente identificabili al fine di permetterne il corretto riconoscimento all'Ente Appaltante. Il plico esterno deve possibilmente riportare l'oggetto della gara e/o il CIG e/o il CUP non vengono esclusi i plichi privi di oggetto e/o di codice purché chiaramente identificabili e riconducibili alla procedura di gara in oggetto.

Non sono ammesse offerte mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti entro il suddetto termine, ovvero pervengano laceri o aperti.

N.B. Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione del soggetto concorrente alla gara è consigliata l'utilizzazione dei moduli forniti dall'Ente appaltante (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73 comma 4 e 74 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile trascrivere i moduli, si precisa che le dichiarazioni negli stessi contenute sono obbligatorie e costituiscono a tutti gli effetti legge di gara).

Comunque la mancata presentazione del/i modulo/i (o della/e dichiarazione/i sostitutiva/e dei requisiti in esso/i contenuti) oppure l'errata compilazione dello/degli stesso/i da parte dei soggetti indicati non comporterà/ranno l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. Di seguito riportato:

Art. 38 comma 2-bis del DLGS 163/2006 e smi "La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)"

In caso di più irregolarità verrà applicata una sola sanzione pecuniaria.

Si precisa che la funzione di garanzia attribuita alla cauzione provvisoria dall'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e smi, è costituito dall'esatta determinazione del *quantum* della cauzione; al riguardo, tenuto conto dell'esigenza di non aggravare gli oneri economici connessi alla partecipazione alla procedura di gara, si ritiene che la suddetta funzione di garanzia non determini un aumento dell'importo della cauzione provvisoria. È fatto

salvo, tuttavia, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione; ciò, beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.

SI PRECISA CHE TUTTI I MODELLI ALLEGATI AL BANDO POSSONO ESSERE DUPLICATI A SECONDA DELLE NECESSITA' DEI SOGGETTI CONCORRENTI.

1) BUSTA/PACCO "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta o pacco "A" chiuso, recante la dicitura: "A – Documentazione amministrativa" ai fini dell'ammissione alla procedura è consigliato (ma non obbligatorio) l'utilizzo della busta "A".

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PRODURRE CON LE MODALITA' DI SEGUITO ESPLICITE:

l) Istanza di ammissione ed allegati alla gara redatta conformemente al modulo allegato B) al bando di gara, in competente bollo, sottoscritta dal richiedente o dal titolare e/o legale rappresentante nell'ipotesi di società. Nel caso di raggruppamento già costituito o costituendo, l'istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del mandatario, nel primo caso e dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento, nel secondo.

Il concorrente dovrà allegare all'istanza la stampa del "PassOE" creato secondo le linee guida della AVCP.

la) Creazione "PassOE" Ai sensi della deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici e succ. mod. ed integr., e ai sensi dell'art. 6 bis comma 1 del Dlgs 163/2006 e s.mi a partire dal 1 luglio 2014 l'Amministrazione acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario tramite il sistema AVCPASS.

Il concorrente (ivi comprese le Imprese mandanti, le Imprese ausiliarie e le Imprese consorziate designate quale esecutrici delle forniture) dovrà quindi procedere alla creazione di un "PassOE" secondo le linee guida dell'AVCP (allegate al bando di gara) ed inserire obbligatoriamente il documento al fine di permettere le verifiche. La mancata allegazione della PassOE nei documenti di gara non è motivo di esclusione come da FAQAVCPass n H.8.

Si precisa che in fase transitoria, ove non risulti ancora operativa la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6/bis del precitato Codice degli Appalti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di continuare a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente secondo le previgenti modalità.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL SISTEMA AVCPASS

Alla domanda di partecipazione si deve allegare il modello PASSOE, ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012.

Specifiche inerenti i requisiti di partecipazione alla gara e relativi documenti di comprova:

Nei successivi punti relativi ai requisiti di capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria, di idoneità professionale e di ordine generale sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 d.lgs. 163/2006)

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, come già dichiarato MODULO C3 di cui al punto II a2).

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici richiesti dal medesimo sistema per permettere all'AVCP l'acquisizione dei documenti di comprova presso gli enti certificanti.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, tali soggetti concorrenti sono tenuti a fornire i necessari documenti probatori, mediante inserimento nel sistema AVCPass.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo

professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Tale documento deve essere comunque inserito nel sistema AVCPass.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara, l'Amministrazione ne dà segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art 39 D.Lgs. 163/2006)

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative.

Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici richiesti dal medesimo sistema per permettere all'AVCP l'acquisizione dei documenti di comprova presso gli enti certificanti.

In ogni caso i concorrenti devono inserire nel sistema AVCPass i DOCUMENTI ATTI A COMPROVARE LE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA, documenti a comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale specificamente richiesti per il presente appalto, sottoscritti con firma digitale.

In caso di mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006.

C) DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ASSENZA DI ULTERIORI CAUSE OSTATIVE A CONTRATTARE CON LE P.A. PREVISTE DALLA LEGGE

In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare,

a) che non abbiano posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;

b) che non siano stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;

c) che non siano stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

d) che non siano stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) che non abbiano violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con l'amministrazione, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

Qualora il soggetto che intenda partecipare alla gara non renda una o più delle dichiarazioni riferite alle cause di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge come riportate nel precedente punto 7.3.2. sarà escluso dalla gara, in quanto non permette alla stazione appaltante di accertare l'assenza di violazioni dei suddetti obblighi specifici e, quindi, l'insussistenza delle relative situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni.

D) QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI

In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare mediante i seguenti elementi:

Qualificazione in corso di validità rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che qualifichi l'Impresa singola o le Imprese associate per categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare ai sensi delle vigenti Leggi. Il soggetto concorrente deve produrre l'attestazione SOA nella categoria OG1 per un importo almeno pari alla classifica III con le modalità previste dalle vigenti leggi e riportate nei documenti di gara.

Ib) Allegare alla precitata istanza il Pagamento contributo AVCP CIG: 6248990DAB

Ricevuta del versamento inerente il contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici da inserire nei documenti di gara con le seguenti modalità:

I soggetti concorrenti che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, devono versare il contributo, nella misura corrispondente al CIG in calce al presente disciplinare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista nei documenti di gara ai sensi della determina del 5 marzo 2014.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG riportato in premessa che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure sul manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta.

Operatori economici esteri: per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve riportare la Partita Iva o il Codice Fiscale del soggetto concorrente pena l'esclusione dalla procedura.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

II) Moduli di dichiarazione

I moduli sono predisposti dall'Ente appaltante – al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione del concorrente alla gara.

Il concorrente deve possibilmente utilizzare i moduli predisposti dalla stazione appaltante, si rammenta che la modifica sostanziale del testo sui moduli forniti dall'Ente appaltante oppure la mancata riproduzione delle autodichiarazioni riportate nei modelli fac-simile di dichiarazione, comportano l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e smi con una sanzione sanzioni pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara.

Ila) ACCERTAMENTI ANTIMAFIA

Modulo allegato C (autodichiarazione della camera di commercio) da compilare e sottoscrivere da parte di tutte le imprese concorrenti,

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la

regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

Modulo allegato C1 (autodichiarazione antimafia) da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di seguito indicati.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

- impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di persone:

- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

N.B. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell'associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) - deve presentare sia il modulo C che il modulo C1.

Nel caso di consorzi stabili le ditte facenti parte del Consorzio stesso, con le modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. 259/2011, dovranno presentare sia il modulo C che il modulo C1.

Nel caso di avvalimento sia la ditta avvalente che la ditta ausiliaria, se le ditte ausiliaria o avvalente sono consorzi stabili tutte le ditte componenti il consorzio stesso, dovranno presentare sia il modulo C che il modulo C1.

Si precisa che con l'entrata in vigore in data 13 febbraio 2013 del Dlgs 218/2012 correttivo del Codice Antimafia è ampliata la platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia pertanto l'Ente Appaltante verificherà d'ufficio tutti i soggetti riportati all'art. 85 del Dlgs 259/2011 così come modificato ed integrato dall'art. 2 del Dlgs 218/2012 per il primo e secondo classificato, pertanto la/e ditta/e devono dichiarare nei precitati moduli di essere a conoscenza dei futuri accertamenti su tutte le persone ivi indicate e di fornire tutti i dati necessari per i precitati accertamenti, compresi i famigliari ai sensi dell'art. 91 del Codice antimafia.

Il a1) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE (dati e fatti sostanziali dell'impresa)

Modulo allegato C2 da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell'associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) - deve presentare tale modulo.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

- al punto 11:

il concorrente deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec). L'amministrazione, in caso di mancata indicazione, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il a2) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE (requisiti di ordine generale)

Modulo allegato C3 dichiarazione dei requisiti di ordine generale da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell'associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) - deve presentare tale modulo.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto 1:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:

_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di persone:

- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

punto 2:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. L'effettiva dissociazione si concretizza attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione):

_ che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i." come richiesto dal disciplinare di gara;

oppure

_ nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi presentare il modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza:

_ che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

oppure

_ che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega, una dichiarazione attestante le cause ostative a carico del soggetto cessato, , in caso di mancanze o di inesattezze troverà applicazione l'art. 38 comma 2 bis del dlgs 163/2006 e s.m.i.

punto 3:

[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza sia stato accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del precitato regio decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;

punto 7:

[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;

punto 8:

[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

punto 14:

[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato:

- da tutte le Imprese partecipanti;
- da tutte le Imprese componenti il raggruppamento;
- dalle imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate);

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

Ila3) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' MORALE DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C4)

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva deve essere presentato obbligatoriamente dai seguenti soggetti in carica al punto 1 e dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando elencati al punto 2 del modulo allegato C3) di cui al precedente punto Ila2 con le modalità di seguito esplicitate.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 1 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C3)

1 - per l'impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

2 - per le società di persone:

_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

3 - per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

B.) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 2 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C3) e, salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili (vedere dichiarazioni riportate al precitato punto 2 allegato C3).

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell'iscrizione, nell'apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).

Le cause ostative sono indicate all'art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

punto B [art. 38, comma 1, lettera m-ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della Repubblica all'Autorità la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa.

punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006]devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:

- quando il reato è stato depenalizzato;
- per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- in caso di revoca della condanna.

Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) del paragrafo IIa3) del disciplinare

- di tutte le Imprese partecipanti;
- di tutte le Imprese componenti il raggruppamento;
- delle imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate);

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

IIa4) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CON INDICAZIONE DELLE PARTI DELL'APPALTO ASSUNTE DA CIASCUN COMPONENTE IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (modulo allegato E)

Tale modulo deve essere presentato solamente dai raggruppamenti temporanei di Imprese La suddivisione delle lavorazioni indicata nel modulo è vincolante per la fase esecutiva: tale suddivisione deve essere riportata – in caso di aggiudicazione dell'appalto- nel mandato di raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime del 40% (impresa mandataria) e del 10% (impresa/e mandante/i): pertanto, il mancato rispetto di tale disposizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Si precisa che la ditta mandataria (capogruppo) deve comunque indicare ed eseguire una quota di lavori maggiore rispetto alla/e mandante/i.

IIa5) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DEI CONSORZIATI DESIGNATI QUALI ESECUTORI DEI LAVORI (modulo dichiarazione allegato C5)

Tale modulo deve essere presentato solamente dai consorziati indicati quali esecutori dei lavori nel modello allegato C2) pagina 6.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto 12:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:

- _ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
- _ società di persone:
 - società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

punto 13:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. L'effettiva dissociazione si concreta attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione):

_ che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i." come richiesto dal disciplinare di gara;

oppure

_ nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi presentare il modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza:

_ che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

oppure

_ che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega una dichiarazione attestante le cause ostative a carico del soggetto cessato.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

punto 14:

[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza sia stato accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del precitato regio decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;

punto 18:

[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;

punto 19:

[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

punto 25:

[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato :

da tutte le imprese designate come esecutrici dei lavori dal consorzio partecipante

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

Si rammenta che oltre al modulo allegato C5) deve essere prodotta dai consorziati designati quali esecutori anche la DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C4)

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva deve essere presentato.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 12 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C5)

1 - per l'impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

2 - per le società di persone:

_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

3 - per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria; (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

B.) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 13 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C5), salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili.

Ai fini di una corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell'iscrizione, nell'apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).

Le cause ostative sono indicate all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

punto B [art. 38, comma 1, lettera m-ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del

soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della Repubblica all'Autorità la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa.

punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006] devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:

- quando il reato è stato depenalizzato;
- per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- in caso di revoca della condanna.

Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) parte IIa5) del disciplinare

delle Imprese indicate dal consorzio quali esecutrici dei lavori;

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

IIa6) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA AVVALENTE (modulo allegato F1)

Tale modulo deve essere presentato – in caso di avvalimento - dall'Impresa avvalente.

IIa7) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA (modulo allegato F2)

Tale modulo deve essere presentato – in caso di avvalimento - dall'Impresa ausiliaria.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto 13:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:

_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di persone:

- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

punto 14:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. L'effettiva dissociazione si concreta attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione):

_ che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i." come richiesto dal disciplinare di gara;

oppure

_ nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi presentare il modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza:

_ che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

oppure

_ che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega una dichiarazione attestante le cause ostative a carico del soggetto cessato.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

punto 12:

[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza sia stato accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del precitato regio decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;

punto 18:

[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;

punto 19:

[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

punto 25:

[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato :

□ dall'Impresa ausiliaria.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

Si rammenta che oltre al modulo allegato F2) deve essere prodotta per i soggetti dell'impresa ausiliaria anche la DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C4)

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva deve essere presentato.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 13 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato F2)

1 - per l'impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

2 - per le società di persone:

_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

3 - per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria; (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

B.) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 14 del modulo di autocertificazione e dichiarazione F2) salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili.

Ai fini di una corretta compilazione del modulo si specifica quanto segue:

punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell'iscrizione, nell'apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).

Le cause ostative sono indicate all'art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

punto B [art. 38, comma 1, lettera m-ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della Repubblica all'Autorità la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa.

punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006] devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:

- quando il reato è stato depenalizzato;
- per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- in caso di revoca della condanna.

Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) parte IIa7) del disciplinare

dell'Impresa ausiliaria.

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure l'errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi.

IIa8) FAC-SIMILE DI CONTRATTO (modulo allegato H)

Fac-simile di contratto da redigere in caso di avvalimento come meglio precisato al successivo punto IX del presente disciplinare. Attenzione il contratto deve esplicitare in modo dettagliato i requisiti oggetto di avvilimento e non deve contenere condizionamenti.

III) Dichiarazione dei subappalti inserita nel modulo allegato C2) al bando di gara, da compilare solo nel caso l'Impresa intenda subappaltare od affidare in cottimo parti dell'opera.

Per ragioni di snellimento e razionalità la dichiarazione relativa alle opere che l'Impresa intende subappaltare o affidare a cottimo è stata inserita nel modulo allegato C2) al bando di gara e si precisa che in caso di Raggruppamento può essere resa dalla sola Impresa Capogruppo. L'Impresa deve indicare le opere o le lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del DLgs. 163/2006 e s.m.i.. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30% ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/96 e smi.

La dichiarazione di subappalto deve essere prodotta in sede di gara. In mancanza di tale dichiarazione non sarà concesso il subappalto o il cottimo (art. 118 del D.Lgs 163/2006 e smi).

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto indicherà, in dettaglio, le lavorazioni oggetto di subappalto o di cottimo.

L'Ente appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 33 commi 6 e 7 della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr..

E' vietato il frazionamento di omogenee categorie di lavorazioni.

IV) Garanzie cauzionali dovranno essere prodotte entrambe le garanzie previste ai successivi punti a) b)

a) La cauzione provvisoria, pari ad euro 20.856,48, ai sensi dell'art. 75 del DLgs 163/2006 e smi, costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o mediante assegno circolare intestato all'Ente Appaltante, non sono ammessi assegni bancari. **Ai sensi art. 38, comma 2-bis del DLgs 163/2006 e smi la cauzione provvisoria deve garantire anche il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante che il concorrente è tenuto a versare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilita in euro € 1.042,82 pari all'uno per mille dell'importo dei lavori. La cauzione provvisoria, qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione deve obbligatoriamente essere integrata, beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso ricorra la circostanza di cui al precedente capoverso, lo svincolo della garanzia nei confronti dei non aggiudicatari può aver luogo anche oltre il termine di trenta giorni previsto dalla vigente legge.** Si rammenta che la cauzione è posta a garanzia e copertura dell'Ente appaltante, pertanto in caso di non sottoscrizione del contratto per mancata volontà o colpa dell'aggiudicatario la stessa verrà incamerata. Nel caso di Raggruppamento di Imprese la cauzione presentata sarà costituita a nome dell'Impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti e da tutti debitamente firmata. (comunicato del Presidente ANAC del 25 marzo 2015) La cauzione provvisoria verrà svincolata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 75 comma 9 del DLgs 163/2006 e succ. modif. ed integr.. Le imprese decorso tale termine possono ritirare la cauzione provvisoria presso l'Ente appaltante.

In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per l'aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del contenzioso e l'eventuale relativa polizza deve essere rinnovata alla scadenza.

Ad integrazione di quanto sopra si applicano le seguenti disposizioni dell'art. 75 del DLgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr..

Pertanto la fidejussione bancaria od assicurativa deve, pena l'esclusione:

1. contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 75 comma 8 DLgs 163/2006 e s.m.i.;
2. prevedere espressamente ai sensi dell'art. 75 comma 4 DLgs 163/2006 e s.m.i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per le Imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale le cauzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 34 della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr. Sono ridotte del 50%;

1. In caso di impresa in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
2. In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
 se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- 3. In caso di raggruppamento verticale di imprese:
 - Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 - Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Le polizze fidejussorie devono essere redatte su moduli o stampati in originale e debitamente firmati in ogni pagina, in caso di allegati gli stessi devono riportare i dati identificativi della polizza (beneficiario o Ente appaltante, numero della polizza e oggetto dell'appalto, ...)

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 34 comma 1 bis della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr. Deve avere validità non inferiore a 180 giorni naturali e continui dalla data di presentazione dell'offerta, secondo quanto previsto dal decreto n 123 del 12 marzo 2004.

b) dichiarazione di impegno art. 75 Dlgs 163/2006 e s.m.i., dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto IVa), venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento può essere ivi contenuta, come già precisato al precedente punto.

La documentazione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE/FIDEIUSSIONE

La garanzia sarà incamerata dall'Amministrazione in caso di:

- 1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudicatario in via provvisoria, della documentazione richiesta successivamente alla gara ovvero non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara (art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006);
- 2) mancata costituzione della cauzione definitiva (art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006);
- 3) mancata produzione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di appalto, ivi comprese le garanzie cauzionali e assicurative;
- 4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o inerzia dell'aggiudicatario nei termini previsti (art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006).

La garanzia dell'Impresa aggiudicataria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia dell'Impresa seconda migliore offerente è svincolata successivamente all'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Per i soggetti non aggiudicatari la garanzia è svincolata nei 30 giorni successivi all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le seguenti violazioni comporteranno l'esclusione dalla gara:

- mancata presentazione della garanzia (cauzione o fideiussione);
- garanzia priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- garanzia sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito;
- garanzia prestata con modalità non consentite (es. assegno bancario);
- fideiussione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal disciplinare (180 giorni);
- garanzia non sottoscritta dal garante (in caso di firma digitale evidenziare i dati per procedere alla verifica);
- mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario».

Garanzie cauzionali e assicurative che dovrà produrre il soggetto aggiudicatario:

L'aggiudicatario dovrà presentare le sotto elencate garanzie cauzionali e assicurative.

In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.

A) CAUZIONE DEFINITIVA

l'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e smi è obbligato a costituire una cauzione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca

dell'aggiudicazione e l'eventuale affidamento dei lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara.

B) POLIZZA ASSICURATIVA

L'esecutore dei lavori è obbligato (art. 129 D.Lgs. n. 163/2006) a stipulare una polizza assicurativa che copra l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo a secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di associazione temporanea di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

V) Modello (allegato D al bando di gara) di avvenuta presa visione dei luoghi e presa conoscenza degli elaborati presso l'ufficio segreteria dell'Assessorato alle OO.PP. del Comune di Aosta – Area T4 – – Piazza Chanoux n°1– 11100 Aosta (AO) debitamente attestato dal personale incaricato, pena l'esclusione. L'impresa, a mezzo del suo legale rappresentante munito di idonea documentazione atta a comprovare tale carica (oppure anche a mezzo di persona da lui espressamente incaricata con debita procura notarile) oppure dal Direttore Tecnico munito di idonea documentazione, dovrà obbligatoriamente recarsi per la presa visione dei luoghi e presa conoscenza degli elaborati tecnico-amministrativi presso l'ufficio segreteria dell'Assessorato alle OO.PP. del Comune di Aosta – Area T4 – – Piazza Chanoux n°1– 11100 Aosta (AO) previo appuntamento telefonico (numeri di telefono 0165/300460 oppure 0165/300468). Si precisa che ogni soggetto potrà prendere visione per una sola Impresa. In caso di A.T.I potranno essere visionati da una sola Impresa del Raggruppamento, in caso di avvalimento obbligatoriamente dall'impresa avvalente.

Copie degli elaborati sono depositate presso L'Ufficio Segreteria. Il soggetto concorrente può richiedere copia degli elaborati progettuali in formato elettronico presentandosi con un proprio supporto informatico.

Bando, disciplinare ed allegati sono pubblicati sui siti www.regione.vda.it e www.comune.aosta.it

La presa visione degli elaborati e dei luoghi è obbligatoria ai fini dell'ammissione alla procedura.

VI) Attestazione SOA copia fotostatica dell'attestato SOA in corso di validità rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che qualifichi l'Impresa singola o le Imprese associate per categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare ai sensi delle vigenti Leggi. Il soggetto concorrente deve produrre l'attestazione SOA nelle categorie OG1 per un importo almeno pari alla classifica III con le modalità previste dalle vigenti leggi e riportate nei documenti di gara. La mancanza dei precitati requisiti è a pena di esclusione dalla procedura. L'autodichiarazione dell'attestato SOA è inserita nel modello allegato C2) al bando di gara.

L'impresa che partecipa con le categorie e classifiche pari o superiori alla III deve possedere l'attestato SOA con indicato il sistema di qualità aziendale art. 63 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 5 del 21/5/2009 l'Ente appaltante verifica il possesso e la validità temporale dell'attestato SOA in capo a tutti i concorrenti mediante accesso al casellario informatico dell'Autorità.

N.B. L'attestato SOA ha validità esclusivamente per le categorie e gli importi sullo stesso riportati. Non verranno accettate categorie sostitutive rispetto a quelle tassativamente richieste dal bando di gara.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, i requisiti (attestazione SOA) richiesti per l'Impresa singola e dimostrabili esclusivamente con l'attestazione SOA, devono essere posseduti nella misura di almeno il 40% dalla Capogruppo e nella misura restante fino alla concorrenza del 100% dalle mandanti; in particolare per ciascuna delle mandanti del raggruppamento cosiddetto "orizzontale" è comunque necessario il possesso dei requisiti suddetti in misura almeno pari al 10% di quanto complessivamente richiesto per l'intero Raggruppamento, requisiti dimostrabili esclusivamente con l'attestazione SOA. In qualsiasi forma di A.T.I. le imprese mandatarie e le imprese mandanti devono essere obbligatoriamente attestate SOA.

Si precisa che:

- Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010: "Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. La qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (40% dell'importo dei lavori a base d'asta). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui

al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.”

- Le opere scorporabili devono essere assunte da un'unica Impresa anche nel caso in cui l'opera scorporabile sia assunta utilizzando l'eccedenza della categoria prevalente art. 28 comma 12 L.R. 12/96 e smi.

- Il totale degli importi delle lavorazioni assunte dall'A.T.I. deve essere pari all'importo a base d'asta. (le dichiarazioni precitate sono inserite nel modello A.T.I. allegato E)

La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverrà con le modalità previste dal D.Lgvo 163/2006 e succ. modif. ed integr..

VII) Riunione di concorrenti.

a) Per le associazioni di imprese o di consorzi o GEIE già costituiti:

- mandato conferito ai sensi di legge; tale mandato ha valore nei riguardi dell'Ente appaltante solo per quanto concerne la dimostrazione dell'esistenza del contratto in forza del quale la mandataria è incaricata di compiere gli atti giuridici previsti dalla Legge per conto delle mandanti. Le Imprese devono eseguire i lavori nel limite dei requisiti in loro possesso e pattuiti in fase di costituzione dell'A.T.I.;

- relativa procura conferita alla persona che esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo. L'eventuale indicazione di più nominativi è del tutto ininfluenza ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal contratto d'appalto, in relazione a quanto disposto in precedenza.

Per i consorzi o GEIE:

atto costitutivo in copia autentica.

b) per le associazioni di imprese o di consorzi o non ancora costituiti

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese o di Consorzi, in fase di costituzione).

In tal caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere prodotta una dichiarazione di impegno (modello ATI allegato E), sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono i raggruppamenti o i consorzi, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiscono mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

La dichiarazione deve essere redatta conforme al modello Allegato E) e inserita alternativamente:

- nella documentazione amministrativa

oppure

- espressa o allegata con l'offerta economica.

La mancata o l'inesatta presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del dlgs 163/2006 e smi.

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono i raggruppamenti e i consorzi.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata la variazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

MODALITA' DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DA PARTE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA: le associazioni devono in ogni caso possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti.

La qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (40% dell'importo dei lavori a base d'asta).

In caso di aggiudicazione il mandato di raggruppamento deve riportare dettagliatamente, con criteri di omogeneità e funzionalità, le opere assunte da ciascun soggetto anche ai fini delle certificazioni di legge.

- **ASSOCIAZIONI IN FORMA ORIZZONTALE (art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010)**

Nelle associazioni temporanee di Imprese in forma orizzontale le Imprese mandanti si qualificano nella **SOLA** categoria prevalente. L'associazione si configura come orizzontale anche nel caso in cui la sola Impresa mandataria assume le **OPERE SCORPORABILI** con specifica qualificazione nelle pertinenti categorie.

- **ASSOCIAZIONI IN FORMA VERTICALE (le categorie scorporabili sono la OS3 e la OS28 in quanto superiori al 10%)**

Nelle associazioni temporanee di Imprese in forma verticale le Imprese mandanti si qualificano nelle **SOLE** opere scorporabili. La categoria **prevalente** può, pertanto, essere assunta solamente dall'Impresa Mandataria.

N.B. Ogni categoria scorporabile deve essere assunta da un'unica impresa mandante (L.R. 12/96).

- **ASSOCIAZIONI IN FORMA MISTA (le categorie scorporabili sono la OS3 e la OS28 in quanto superiori al 10%)**

Nelle associazioni temporanee di imprese in forma mista l'Impresa Mandataria e le Imprese mandanti possono qualificarsi sia nella categoria prevalente che nelle opere scorporabili.

Per la qualificazione nella/e opera/e scorporabile/i le Imprese devono essere in possesso di classifica/che di iscrizione della/e opera/e scorporabile/i adeguata/e all'importo della/e categoria/e che intende/dono assumere nella misura prevista per l'Impresa singola.

N.B. Ogni categoria scorporabile deve essere assunta da un'unica impresa mandante (L.R. 12/96).

- **IMPRESE COOPTATE (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 e L.R. 12/96)**

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, L.R. n. 12/96 e s.m.i. se l'Impresa singola o le Imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando e nel disciplinare di gara (imprese cooptate) a condizione che:

- ✧ i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- ✧ l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna delle Imprese cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori che intendono assumere e eseguire;
- ✧ le opere appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria da queste eseguite non eccedano l'importo della qualificazione posseduta ovvero, in assenza di specifica qualificazione, non eccedano l'importo per la cui assunzione è richiesta l'attestazione SOA con classifica I;
- ✧ che le lavorazioni da queste eseguite non riguardino le opere di cui all'ex articolo 107, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

c) Per le Cooperative e i loro Consorzi devono produrre obbligatoriamente:

(da presentare solo nel caso in cui il partecipante sia una cooperativa o un consorzio di cooperative)

Il concorrente può presentare a dimostrazione della propria iscrizione all'albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004:

- DICHIARAZIONE sottoscritta in originale, di iscrizione all'albo delle Società Cooperative che indichi il numero di iscrizione, la data e la categoria di appartenenza;

Nel caso in cui legislazioni nazionali o regionali abbiano istituito Albi/Registri nazionali o regionali equivalenti/sostitutivi all'Albo delle Società Cooperative:

- DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi di legge in merito all'iscrizione all'Albo/Registro nazionale o Regionale.

(da presentare solo nel caso in cui il partecipante sia un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n° 163/2006) (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra Imprese artigiane) o un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n° 163/2006 (consorzio stabile):

- DICHIARAZIONE, sottoscritta in originale, dal legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, contenente il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali dovranno autodichiarare i requisiti nel modulo allegato C4) e nel modulo allegato C5.

VIII) Incorporo mediante fusione o di conferimento di azienda, di affitto di ramo di azienda, di variazione di ragione e denominazione sociale

Nel caso di incorporo mediante fusione o di conferimento di azienda, di affitto di ramo di azienda, di variazione di ragione e denominazione sociale – l'Impresa può partecipare, ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., unicamente con l'attestazione SOA recante il nominativo aggiornato dell'Impresa;

IX) nel caso di imprese che partecipano ai sensi dell'art. 49 Dlgs 163/2006 e s.m.i.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti (attestato SOA) avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascuna categoria, (art. 49, comma 6, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.) le categorie non sono frazionabili come da determina AVCP n. 2 del 01/08/2012 e pertanto ogni categoria deve essere assunta da un unico soggetto.

Il concorrente che partecipa ai sensi dell'art. 49 del Dlvo 163/2006 e s.m.i. deve produrre anche la seguente documentazione:

1. l'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria
2. apposita dichiarazione firmata in originale, (allegato modulo F1) resa a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara (attestazione SOA), con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.
3. apposita dichiarazione firmata in originale, dell'impresa ausiliaria resa a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul modulo allegato F2 e sul modulo allegato C4, da cui risulti:
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - l'attestazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. contratto per scrittura privata , in originale, (modulo allegato H) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo di tale contratto, una dichiarazione sostitutiva (modulo allegato F3) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si precisa che sono esclusi dalla procedura i soggetti che producono un contratto di avvalimento subordinato alla condizione che il rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico, potrà verificare la gara e i capitolati d'appalto prima di consentire l'avvalimento e potrà negarlo, a suo insindacabile giudizio. La condizione è da ritenersi in contrasto con la normativa che regola l'avvalimento e vanifica la dichiarazione con la quale, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del testo coordinato, riportato nel disciplinare di gara, l'impresa ausiliaria deve obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Tar Sicilia 18 febbraio 2013 n 510 ecc.

Il contratto di avvalimento deve essere redatto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010 e della determina AVCP n. 2/2012 di seguito riportati:

IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO deve obbligatoriamente contenere tutti gli elementi riportati all'art. 88 del DPR 207/2010 e della determina dell'AVCP n 2 del 1 agosto 2012 di seguito trascritti.

Il contenuto minimo del contratto di avvalimento

Alcune indicazioni sul contenuto del contratto in esame possono ricavarsi dall'articolo 88 del Regolamento, rubricato "Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento", il quale prevede che il contratto di avvalimento riporti "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'elemento centrale é dato dall'obbligo di indicare l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Nessun dubbio, pertanto, in ordine al fatto che tali elementi debbano essere specificati analiticamente; diversamente opinando, infatti, si profilerebbe una violazione di legge che potrebbe configurare una causa di esclusione del concorrente dalla gara.

Dalle argomentazioni esposte si ricava che il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico " a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". A ben vedere, quello riportato potrebbe essere il contenuto della dichiarazione prevista dal Codice all'art. 49, comma 2, lett. d), ma poiché viene richiesto un elemento ulteriore, all'art. 49, comma 2, lett. f), il contratto di avvalimento, non vi è dubbio che lo stesso deve offrire un quid pluris, pena il concretizzarsi in un'inutile ripetizione di quanto già fornito alla stazione appaltante. Del resto, al fine di evitare il pericolo che l'avvalimento possa tradursi in una mera circolazione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con le risorse sottostanti, diventa cruciale il passaggio, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, dell'attenta verifica da parte della stazione appaltante della "prova dell'effettiva disponibilità delle risorse prestate". Verifica che presuppone, in primis, una specificazione dei mezzi prestati, quindi il generico impegno a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le risorse necessarie è, in generale, non sufficiente in quanto, pur soddisfacendo in apparenza la lettera della norma, finisce in realtà per tradirne lo spirito.

In ogni caso, spetta alla stazione appaltante valutare se il contratto di avvalimento prodotto dall'impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto.

Quanto all'obbligo di indicare la durata del contratto di avvalimento, posto che è la stessa disposizione di cui all'articolo 49, comma 2 lett. f) ad esigere che le risorse siano messe a disposizione "per tutta la durata dell'appalto", si considera tale termine non derogabile dalle parti, dovendo necessariamente coincidere con la durata dell'appalto.

Infine, si osserva che il menzionato art. 88 svolge una funzione integrativa rispetto a quanto prescritto dall'art. 49 del Codice che, peraltro, viene citato espressamente; pertanto, si ritiene che le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 88 abbiano portata generale e siano applicabili anche al settore dei servizi e delle forniture in quanto non si ravvisano ragioni per effettuare una differenziazione in questo senso nell'ambito degli appalti pubblici, benché l'articolo 88 sia evidentemente riferibile agli appalti di lavori e non sia richiamato nella parte del Regolamento che disciplina i servizi e forniture (Parte III e Parte IV).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione del l'art. 38, lettera h) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed incamera la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido dei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario (art. 49, comma 5, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l' Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

N.B.

Si fa presente che l'AVCP con Parere di Precontenzioso n. 95 del 13/05/2010 – rif. PREC 209/09/S D.lgs 163/06 Articoli 38, 73 – Codici 38.1, 73.1 si è espressa nel modo seguente:

“Una pluralità di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento di identità perché l'unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicché per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l'assunzione di responsabilità penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa.”

Pertanto l'Ente Appaltante applica nelle autodichiarazioni rese in sede di gara il precitato parere e ritiene valida la presentazione per ogni singolo soggetto dichiarante di una unica copia del documento di identità a corredo anche di autodichiarazioni plurime naturalmente rese sempre dallo stesso soggetto.

In caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi ogni dichiarante deve allegare copia del proprio documento di identità.

2) BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA IN DIMINUZIONE

Busta “B” chiusa e sigillata con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e sigillata con nastro adesivo sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e controfirmata sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiusa e timbrata dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l'esclusione dalla procedura nessuna formalità è richiesta per il/i lembo/i di costruzione, recante all'esterno la dicitura: “B – Offerta Economica” contenente esclusivamente l'offerta economica:

L'offerta redatta sul modello allegato G debitamente firmato deve riportare l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione), che dovrà essere formulato **ricalcolandolo con la formula riportata nell'allegato G1, tenendo conto del costo del personale**, determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (oneri di sicurezza aziendale). Costituiranno comunque motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all'indicazione in cifre e in lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non venissero confermate e sottoscritte dal legale rappresentante. L'offerta economica, **pena l'esclusione**, deve essere **sottoscritta** da un legale rappresentante dell'Impresa o da persona munita della specifica procura conferita con atto pubblico.

Copia del calcolo rideterminato del ribasso dovrà essere esplicitato sull'allegato G1 e debitamente firmato ed allegat, a puro titolo dimostrativo, all'offerta economica allegato G).

L'Ente Appaltante non verificherà i conti ma terrà valido sia ai fini dell'esclusione automatica che della contabilità il solo ribasso finale offerto.

Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo offerto, scritti in cifre e quelli scritto in lettere, viene ritenuto valido quello più favorevole per l'ente appaltante.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, in ogni sua pagina, pena l'esclusione:

- dal legale rappresentante o da suo procuratore;
- oppure in caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria-capogruppo o da suo procuratore in nome e per conto proprio delle mandanti, con allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo;
- oppure in caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali rappresentanti o loro procuratori di ciascuna ditta partecipante al raggruppamento.

(I procuratori devono, in tutti i casi, allegare la regolare procura in copia conforme all'originale). L'offerta economica deve inoltre contenere la dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, nominativamente indicata e qualificata come capogruppo già in sede di gara. Sono prese in considerazione le dichiarazioni relative all'intento di costituire un'A.T.I. inserite sia nell'offerta economica che allegate alla documentazione amministrativa.

L'offerta economica, incondizionata, deve indicare, l'oggetto dei lavori e deve essere inserita in una busta chiusa, e sigillata come sopra meglio riportato, pena l'esclusione.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l'offerta economica o contestualmente alla stessa, a qualsiasi titolo prodotti, non hanno efficacia alcuna e si intenderanno come non presenti o non apposti (fatto salva la dichiarazione di impegno a conferire mandato speciale alla capogruppo in caso di raggruppamento).

3) BUSTA "C" – SITUAZIONE DI CONTROLLO

Busta "C" chiusa, per la chiusura della busta nessuna formalità è richiesta, recante all'esterno la dicitura: Busta "C" – Situazioni di controllo" da presentarsi solo nel caso in cui ricorra una situazione di controllo di cui all'art. 2359 de Codice Civile tra imprese partecipanti alla presente procedura di gara, contenente esclusivamente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo dichiarata del modulo allegato C3) al bando di gara non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Si rammenta ancora che le precitate buste e/o pacchi – e precisamente:

- la busta/pacco "A" documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l'inserimento dei documenti nella busta/pacco A)
- la busta/pacco "B" offerta economica
- eventuale busta "C" situazioni di controllo

chiaramente identificabili devono essere contenuti in un unico piego o pacco chiuso e sigillato con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiuso e sigillato sul/i lembo/i di chiusura con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta sul/i lembo/i di costruzione, che deve pervenire presso il Comune di Aosta – Piazza Chanoux n°1 – 11100 Aosta (ore 12,00 del giorno 27 agosto 2015) per mezzo del Servizio Postale "Poste Italiane spa" oppure per corriere, oppure a mano (per le consegne "a mano" o "tramite corriere" nel solo orario dell'ufficio ricevente). Al fine di evitare contestazioni e consegne errate le ricevute relative alla consegna a mano e col corriere sono valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il timbro del ricevente ufficio. Sul plico esterno deve possibilmente apporsi la seguente dicitura: "Offerta per i lavori trasformazione ed ampliamento dell'ex hotel Bellevue in microcomunità e centro diurno , nel comune di Aosta - NON APRIRE" e/o il CIG e/o il CUP. Si precisa che non è motivo di esclusione dalla procedura la mancata indicazione dell'oggetto e/o del CIG e/o il CUP purché il plico sia chiaramente identificabile e riconducibile alla procedura di gara in oggetto.

Si precisa che sono ammesse forme di recapito diverse da Servizio Postale "Poste Italiane S.p.A."

Eventuali chiarimenti devono essere inoltrati ESCLUSIVAMENTE per e-mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it entro le ore 12,00 del giorno 20 agosto 2015. I quesiti e le risposte, se richiesti in tempo utile, sono pubblicati in forma anonima sul sito www.comune.aosta.it. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implica, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

Le operazioni di gara hanno inizio il giorno 28 agosto 2015 alle ore 9,00 presso il Comune di Aosta

Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, la comunicazione della nuova data di apertura verrà pubblicata sul sito dell'Ente Appaltante.

La seduta è pubblica ed i concorrenti possono presenziare mediante un loro legale rappresentante o procuratore all'apertura dei plichi.

Il seggio di gara – verificata la presenza di tutti i componenti e la legittimazione degli intervenuti per conto delle ditte concorrenti – procede:

- a) ad accertare la regolarità e l'integrità dei pacchi di offerta pervenuti e ad escludere dalla procedura le offerte pervenute oltre il tempo utile tassativamente richiesto dai documenti di gara;
 - b) a verificare la compresenza, all'interno di ognuno dei precitati pacchi di offerta, delle buste/pacchi e precisamente:
della busta/pacco "A" documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l'inserimento dei predetti documenti nella busta/pacco A), della busta/pacco "B" offerta economica ed eventualmente della busta "C" situazione di controllo.
- c) ad accertare la regolarità della documentazione amministrativa richiesta (eventualmente inserita nella busta/pacco "A")
- d) ad elencare le ditte ammesse all'apertura delle buste e/o dei pacchi "B" contenenti l'offerta economica
- e) ad aprire quindi la busta "B" contenente l'offerta economica di tutte le Ditte ammesse a seguito delle precedenti verifiche.
- f) a leggere ad alta voce il ribasso offerto da ogni concorrente, **se il numero delle offerte ammesse valide fosse inferiore a dieci, procederà all'aggiudicazione provvisoria all'Impresa che avrà offerto il massimo ribasso. Mentre se il numero delle offerte ammesse e valide fosse pari o superiore a 10 (dieci), troverà applicazione il disposto di cui all'art. 86 comma 1 del Dlgs 163/2006 e smi, saranno pertanto escluse dalla gara le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondando all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si precisa che ai fini dell'avvio della procedura per la determinazione del limite di anomalia saranno considerate valide solo le offerte che a quel momento non siano state escluse per qualsiasi motivo nelle precedenti fasi della gara. In caso di due o più offerte uguali in fase di esclusione automatica si applicherà l'art. 121 comma 1 del DPR 207/2010 e smi, di seguito trascritto per maggior chiarezza. Nel calcolo delle medie si terranno valide solo tre cifre dopo la virgola e l'ultima verrà arrotondata matematicamente. (es. 12,9679 = 12,968 e 12,9555 = 12,955)**
terminato il conteggio, a procedere all'aggiudicazione provvisoria all'Impresa che avrà offerto il ribasso inferiore alla soglia di anomalia
- g) alla verifica delle eventuali buste C) prodotte dai concorrenti ed all'eventuale esclusione dalla procedura delle imprese per le quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Si precisa che è possibile assistere alle sedute pubbliche come uditori.

Art. 121. del DPR 207/2010 e smi Offerte anomale

1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 Dlgs 163/2006 e smi e art.25 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera c) LR 12/96 e smi. **Si procederà all'esclusione delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 253 comma 20 bis e 86 comma 1 del Dlgs 163/2006 e smi .**

Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. A tal proposito la stazione appaltante chiederà ai concorrenti di presentare eventuali chiarimenti o integrazioni entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta. Nel caso in cui il concorrente non presenti quanto richiesto nei termini previsti, sarà escluso dalla gara. Il soccorso istruttorio non potrà tuttavia, colmare lacune imputabili ad un comportamento negligente dei concorrenti, poiché ciò costituirebbe violazione del principio di par condicio.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1bis, del D.lgs. 163/2006 e del bando tipo redatto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, i concorrenti potranno essere esclusi:

- a) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,
- b) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali

c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In tutti gli altri casi troverà applicazione l'art. 38 comma 2 bis del dlgs 163/2006 e smi.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.

L'aggiudicazione definitiva avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. 11 commi 7, 8 ,9 del D.Lgvo. 163/2006 e succ. modif. e integr..

Verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse (artt. 86 - 87 e 88 d.lgs. 163/2006).

Controlli ai fini dell'aggiudicazione definitiva ai sensi di legge.

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di gara circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo al concorrente primo classificato.

Se emerge a seguito dei controlli che il primo classificato non possiede i requisiti di ordine generale, la stazione appaltante procederà a:

- escludere il concorrente,
- escutere la cauzione provvisoria,
- segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria,
- segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
- aggiudicare l'appalto in favore del secondo migliore offerente in graduatoria , senza rideterminare la media in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 26 maggio 2015, n. 2609:

I REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAI CONCORRENTI CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA GARA E DEVONO PERDURARE FINO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Comunicazioni ed informazioni ai partecipanti

L'Amministrazione comunicherà entro 5 gg lavorativi l'aggiudicazione definitiva divenuta esecutiva (art. 79, comma 5, D.lgs. 163/2006):

- a) all'aggiudicatario;
- b) al concorrente che segue in graduatoria;
- c) a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- d) a coloro la cui offerta è stata esclusa, se hanno proposto impugnazione nei confronti dell'esclusione o sono nei termini per presentare impugnazione;
- e) a coloro che hanno impugnato il bando se l'impugnazione non ancora stata respinta con pronuncia giurisdizionale (art. 79, comma 5, lettera a), D.lgs. 163/2006).

La comunicazione sarà inviata al domicilio eletto dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta. Se il concorrente intende ricevere la comunicazione tramite raccomandata o tramite notificazione, lo stesso sarà obbligato a indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata pec a cui l'Amministrazione potrà notificare l'avvenuta spedizione della comunicazione (art. 79, comma 5, lettera b), D.lgs. 163/2006).

Non devono essere prodotti documenti o dichiarazioni non espressamente richiesti nel bando o nel presente disciplinare. Tali dichiarazioni e documenti non richiesti si considerano pertanto a tutti gli effetti come non presentati e del tutto ininfluenti ai fini contrattuali e della gara. In relazione alla prima parte del presente comma, si precisa altresì che non é motivo di esclusione dalla gara la mancanza di documenti, dichiarazioni o qualsivoglia altro atto, la cui presentazione fosse prescritta nei capitolati o negli atti in visione alle Imprese ma non nel bando o nel presente disciplinare. Tali documenti possono pertanto essere prodotti susseguentemente all'effettuazione della gara e prima dell'aggiudicazione definitiva.

RITIRO OFFERTE OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE

scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di offerte sostitutive o integrative né il ritiro dell'offerta presentata.

RITIRO OFFERTE

Il ritiro, pena l'esclusione, deve essere effettuato attraverso il recapito, entro il termine e le modalità stabilite nel presente disciplinare, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta relativa alla gara.

La busta di RITIRO DELL'OFFERTA deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura "RITIRO DELL'OFFERTA relativa all'appalto dei lavori di"

BUSTA SOSTITUTIVA

L'invio di un'offerta sostitutiva deve avvenire, pena l'esclusione, entro il termine e le modalità stabilite nel presente disciplinare.

La busta sostitutiva deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura "BUSTA SOSTITUTIVA relativa all'appalto dei lavori di - NON APRIRE". Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, è ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all'Amministrazione; l'impossibilità di tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere.

In ogni caso vale, sempre se pervenuto in tempo ed indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l'indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non può quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita.

BUSTA INTEGRATIVA

L'invio di un'offerta integrativa deve avvenire, pena l'esclusione, entro il termine indicato e le modalità stabilite nel presente disciplinare.

La busta integrativa deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura "BUSTA INTEGRATIVA relativa all'appalto dei lavori di - NON APRIRE" oltre ad indicare l'elenco dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti le buste dell'offerta e della documentazione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini, possono essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.

In ogni caso non è mai ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di più di un piego sostitutivo od integrativo.

In nessun caso viene comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l'offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, considerata come busta sostitutiva.

Si precisa che sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese, nessuna esclusa, per gli accertamenti dell'idoneità dell'impresa, per la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto, quelle per copie, disegni, per i trasporti in genere di materiale che possono occorrere per l'esecuzione dei lavori e forniture. L'impresa aggiudicataria dei lavori è obbligata a presentare, precedentemente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la documentazione atta a comprovare la costituzione della cauzione definitiva, redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 34 L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr., dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010 ed è altresì obbligata a consegnare copia della polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione stipulata conforme all'art. 34 comma 5 della L.R. 12/96 e s.m.i., all'art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

Sono da ritenersi nulle le disposizioni contenute nel Capitolato d'Appalto contrarie alle Leggi vigenti alla data della pubblicazione del bando, con particolare riferimento alla L.R. 12/96 e s.m.i. e al D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010.

Faranno parte integrante del contratto d'appalto, il bando di gara, il presente disciplinare oltre all'offerta tecnico-economica e alle dichiarazioni rese in sede di gara.

Si fa presente che qualora il soggetto aggiudicatario non produca nei trentagioni successivi alla comunicazione dell'Ente appaltante circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva, al coordinatore del ciclo, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative, l'Ente interpellerà il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara, salvo che l'aggiudicatario dimostri che i motivi del ritardo sono indipendenti dalla propria volontà.

I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici, nel rispetto del Dlgs 196/2003 e del DPR 184/2006.

L'Ente appaltante, prima della stipulazione del contratto, indipendentemente dalle dichiarazioni in precedenza rese, provvederà d'ufficio agli opportuni relativi riscontri presso gli Enti competenti nei riguardi dell'Impresa migliore offerente e, se lo riterrà opportuno, di altre Imprese partecipanti. L'accertamento dell'esistenza di gravi irregolarità comporta la revoca dell'eventuale aggiudicazione ed in ogni caso la denuncia all'autorità competente.

STIPULA CONTRATTO

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 gg dalla data di ricevimento dei documenti sopra citati (art. 25, comma 12, L.R. 12/1996 e successive modificazioni). IL CONTRATTO SARA' REDATTO E SOTTOSCRITTO IN MODALITA' ELETTRONICA. Le spese di sottoscrizione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 gg dalla data di ricevimento dei documenti sopra citati (art. 25, comma 12, L.R. 12/1996 e successive modificazioni).

Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine l'aggiudicatario può mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo (art. 25, comma 12, L.R. 12/1996 e successive modificazioni).

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Il contratto non sarà comunque stipulato prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva previste all'art. 32 del presente disciplinare (art. 11, comma 10 D.lgs. 163/2006).

In casi di comprovata urgenza, l'Amministrazione può chiedere all'aggiudicatario definitivo l'avvio dei lavori, specificando le ragioni di urgenza e con specifico riferimento ad una parte individuata delle prestazioni contrattuali. L'esecuzione in via d'urgenza non comporta stipulazione del contratto, essendo le obbligazioni tra le parti limitate alle sole prestazioni oggetto della richiesta di cui sopra. In ogni caso, le prestazioni effettuate saranno remunerate in base ai prezzi contrattuali determinati con l'aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione comunicherà entro 5 gg lavorativi l'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario (art. 79, comma 5, D.lgs. 163/2006):

f) a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

g) a coloro la cui offerta è stata esclusa, se hanno proposto impugnazione nei confronti dell'esclusione o sono nei termini per presentare impugnazione;

h) a coloro che hanno impugnato il bando se l'impugnazione non è ancora stata respinta con pronuncia giurisdizionale (art. 79, comma 5, lettera a), D.lgs. 163/2006).

La comunicazione sarà inviata al domicilio eletto dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta. Se il concorrente intende ricevere la comunicazione tramite raccomandata o tramite notificazione, lo stesso sarà obbligato a indicare anche un indirizzo di posta elettronica a cui l'Amministrazione potrà notificare l'avvenuta spedizione della comunicazione (art. 79, comma 5, lettera b), D.lgs. 163/2006).

Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136/2010)

L'appaltatore, i suoi subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, saranno tenuti ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno effettuare i movimenti finanziari, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a rendere tracciabili i movimenti stessi. Sulle fatture e sui mandati di pagamento dovranno essere specificati i codici C.I.G. e C.U.P..

Qualora l'appaltatore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a., il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, all'appaltatore potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 136/2010.

Clausola compromissoria

L'Amministrazione si riserva la facoltà di inserire nel contratto la clausola compromissoria di cui all'art. 241 D.lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario potrà ricusare la clausola compromissoria comunicando la decisione a questa stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione definitiva.

Fallimento dell'appaltatore e risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 140, D.lgs. 163/2006).

Informazioni complementari

- in relazione alle disposizioni dell'art. 49 "Avvalimento" del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può avvalersi dell'attestazione SOA di altro soggetto, producendo la documentazione atta a dimostrare quanto indicato nel succitato art. 49 secondo le norme e con le modalità previste nelle norme di partecipazione;
- L'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte anomale;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta qualora non espressi in lingua italiana o francese devono essere corredati da traduzione giurata;

- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte vincenti eguali l'aggiudicazione avviene a seguito di estrazione a sorte, risulta aggiudicataria la ditta sorteggiata.
- gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i disposti dell'art. 33 della l.r. n. 12/1996 e dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Si rammenta, in particolare, che, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. a), della l.r. n. 12/1996, l'affidamento in subappalto, fatto salvo quanto previsto in merito alle lavorazioni di importo inferiore ai 15.000 euro dal precitato art. 33 comma 2, è subordinato alla dichiarazione prodotta dall'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- in relazione alle disposizioni dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione informa che provvede a corrispondere in via diretta ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori da essi eseguiti solo in caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore, secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 5, della l.r. n. 12/1996. I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti vengono effettuati pertanto dall'aggiudicatario che è pertanto obbligato a trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; In caso di PMI troverà applicazione l'art. 13 comma 1 lettera a) della L180/2011.
- I lavori saranno contabilizzati e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale, ai sensi dell'art. 194 del d.P.R. n. 207/2010, in particolare gli acconti vengono erogati su stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il credito dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo almeno pari al 30 per cento dell'importo complessivo di contratto.
- si ricorda ai concorrenti di tener presente, nel formulare la propria offerta, di quanto disposto nei contratti collettivi circa il trattamento economico dei lavoratori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- le controversie tra l'amministrazione e l'appaltatore sorte sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica amministrativa o giuridica, vengono definite in via amministrativa a norma degli artt. 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi a tutte le norme previste dalla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si precisa che ai sensi dell'art. 34 comma 35 della legge n 221 del 17 dicembre 2012 le spese per la pubblicazione del presente bando previste dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'importo della spesa per i quotidiani ammonta ad euro 807,50 oltre all'IVA del 22%. (985,15)

Responsabile del Procedimento: ing. Mirko Muraro

Aosta, lì 23 luglio 2015

Il Dirigente dell'AREA T4
(ing. Mirko Muraro)